# UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

**Decreto Rettorale n. 234 del 3 aprile 2003**

**Compiti ed attribuzioni degli Addetti Locali del Servizio di Prevenzione e Protezione.**

**Il Rettore**

**Il Direttore Amministrativo**

**Visto** il d.lgs. 19/09/1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, di recepimento in Italia delle direttive comunitarie che unificano, tra i Paesi costituenti l'Unione Europea, le norme riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;

**Visto** il D.M. 05/08/1998, n. 363, "Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19/09/1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni";

**Vista** la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo n. 13/2001/V/1 del 31 ottobre 2001 di individuazione della funzione di Datore di Lavoro all'interno dell'Università degli Studi di Torino;

**Visto** il Decreto Rettorale n. 428 del 23/07/2002 "Regolamento per il sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro dell'Università degli Studi di Torino", con il quale è stata data concretezza formale, all'interno dell'Ateneo, agli adempimenti in applicazione delle direttive comunitarie recepite in Italia riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;

**Visto** il Decreto Rettorale n. 429 del 23/07/2002 "Individuazione, ai fini dell'assolvimento delle attività di prevenzione e protezione all'interno dell'Università degli Studi di Torino, di quattro Aree: istituzione di quattro specifici Servizi di Prevenzione e Protezione";

**Consultati** i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 19/09/1994, n. 626;

**decretano**

1. Gli Addetti Locali del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Ateneo (di seguito denominati Addetti Locali) collaborano all'adempimento dei compiti di cui all'art. 9 del d.lgs. 626/94, operando, all'interno della Struttura presso la quale prestano servizio, sulla base delle indicazioni e delle disposizioni del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di Area.

   In particolare:

   a) collaborano all'elaborazione e all'aggiornamento del documento obbligatorio di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), b) e c), del d.lgs. 626/1994;
   b) collaborano all'elaborazione di specifiche procedure di lavoro in sicurezza e di gestione dell'emergenza;
   c) segnalano eventuali carenze o difformità che possano costituire pericolo per i lavoratori;

d) curano che vengano fornite ai nuovi assunti e al personale trasferito le informazioni in merito a:
   - i rischi per la sicurezza e la salute connessi con l'attività svolta;
   - le misure e le attività di prevenzione e protezione adottate;
   - le norme di comportamento riguardanti la gestione dell'emergenza;
   - il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico Competente;
   - i nominativi degli Addetti alla gestione dell'emergenza;
   - il Sistema di Gestione della Sicurezza di Ateneo;

e) portano a conoscenza del personale le disposizioni e/o le nuove normative segnalate dal Servizio di Prevenzione e Protezione;

f) verificano che da parte dei responsabili delle singole attività siano preventivamente individuati i dipendenti autorizzati all'utilizzo di attrezzature e/o agenti fisici, chimici o biologici che richiedano per il loro impiego particolari conoscenze e professionalità;

g) collaborano con il Responsabile della Struttura, nel caso di affidamento di lavori a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, all'adempimento di quanto previsto all'art. 7 del d.lgs. 626/1994;

h) raccolgono le necessarie informazioni in relazione alla istruzione delle pratiche di avvio o modifica di attività, nonché di adeguamento o variazione d'uso degli ambienti;

i) verificano che gli interventi di sicurezza ed igiene del lavoro segnalati dal Servizio di Prevenzione e Protezione vengano eseguiti;

j) verificano, esclusi i casi in cui la competenza di tale verifica sia già in capo a specifici uffici, che le nuove attrezzature acquisite siano corredate delle certificazioni d'obbligo.

2. Gli Addetti Locali sono tenuti a frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dal Datore di Lavoro al fine di fornire loro una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento alle specificità della Struttura.
3. Gli Addetti Locali non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.
4. Gli Addetti Locali sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto.
5. Agli Addetti Locali è assicurata la disponibilità di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati.

| Il Rettore | Il Direttore Amministrativo |
|---|---|
| (Prof. Rinaldo Bertolino) | (Dott. Pasquale Mastrodomenico) |